



**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**



**CORSO DI AGGIORNAMENTO
IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE DEI
PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO –
ART. 7 DM 5/8/2011**

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI PREVENZIONE INCENDI

*Ing. Fabio Sassu
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro*





Cagliari 1937



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - NUORO

S/246

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

IL COMANDANTE

Bolle
da annullarsi
all'Ufficio
del Registro

COM

Visto l'art. 33 della Legge 27-12-41, n. 1570;

Visti i verbali della visita effettuata in data 4/10/1961

Rilascia il presente certificato a lla Soc. SARDIP figlio di " " titolare
nato a " il " nella sua qualità di (1)
del l'Impianto distribuzione carburanti sit nel Comune di Suni
Via SS 129 bis Km. 19 n. " per il (3) rilascio della licenza di (4) esercizio
del (2) distributore di cui sopra, con detenzione di:

n° a) Sostanze che presentano pericolo di incendio, occupo (generi e quantitativi) (5)
n° 1 serbatoio interrato da lit. 5.000 per benzina super
n° 1 " " " " 10.000 " gasolio
n° 1 miscelatore collegato al serbatoio della benzina col cisternino
incorporato;
Kg. 300 di olio lubrificante in fustini e lattine sigillate per alimentare
b) Autoveicoli n. " ; Motomezzi n. il suddetto miscelatore.

c) Impianti od apparecchiature pericolosi (6) " "

sotto la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti e delle seguenti prescrizioni particolari di esercizio: Osservanza delle norme di prevenzione incendi del D.M. 31/7/44

a) Limitazioni: 1934.

b) Mezzi di estinzione incendi: Bocche da incendio con raccordi UNI da mm. 70 n. " Bocche da incendio con raccordi UNI da mm. 45 n. " 2 ; Attacchi per autopompa n. " ; Estintori idrici n. " ; Estintori a schiuma da lit. 10 n. " 2 ; Coperte di amianto n. " ; Secchi di n. "

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non varare alcuna delle condizioni in cui trovansi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza l'autorizzazione di questo Comando.

il presente certificato vale fino al 31/12/1965 31/12/69

Nuoro, li 20/10/1961



IL COMANDANTE

Lame Lopez

(Vedi avvertenze a tergo)



Prime regole tecniche

- RD 31/07/1934
- Circ. 16/1951
- Circ. 91/1961
- Circ. 73/1971

Procedure di prevenzione incendi

- DPR 547/55



- DPR 689/59 L. 469/61



Primo elenco delle attività soggette

Decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 26 maggio 1959 - Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco. (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 4.9.1959)

- **Articolo unico** - Le aziende e lavorazioni che, ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio, sono determinate con le tabelle A e B, annesse al presente decreto.
- **Tabella A.** Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi (articolo 36, lett. a, D.P.R. 27 aprile 1955, n.547).
 - 1 Officine od impianti per la produzione di gas combustibili ottenuti per distillazione, reazione, carburazione od altri processi.
 - 2 Aziende che utilizzano gas combustibili per sottoporli a successive trasformazioni.
 - 3 Aziende per la produzione di gas combustibili compressi, disciolti o liquefatti.
 - 4 Magazzini e depositi di bombole o bidoni di gas combustibili: compressi, per capacità complessiva delle bombole superiori a 2000 litri; disciolti o liquefatti, per quantitativi di gas superiori a 500 kg.
 - 5 Centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di metano e di gas idrocarburiati.
 - 6 Aziende per l'idrogenazione di olii e grassi.
 -
- **Tabella B.** Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori (art. 36, lett. b, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).
 - 1 Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco con oltre 100 addetti.
 - 2 Fabbriche di mobili e di infissi con oltre 50 addetti.
 - 3 Industria dell'arredamento e dell'abbigliamento con oltre 75 addetti.
 - 4 Industria della carta con oltre 100 addetti e della cartotecnica con oltre 25 addetti.
 -

Secondo elenco Attività Soggette

**DM 16/2/82
97 attività**

N° Attività	Descrizione attività	Durata del CPI in anni
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h	3
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h	6
3	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi: per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc..... per capacità complessiva superiore a 2 mc.... b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg.. per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	6 3 6 3
4	Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc..... per capacità complessiva superiore a 2 mc.... b) disciolti o liquefatti: per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc..... per capacità complessiva superiore a 2 mc....	6 3 6 3
5	Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc..... b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc.....	6 6
6	Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	Una Tantum
7	Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione.....	6
8	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti	6
9	Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili	6
10	Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi..	6
11	Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	6

Finora: Netta separazione doveri fra PRIVATI e Pubblica Amministrazione

- Modalità E.P.
 - Modalità Rilascio CPI
 - Attestazione conformità
- I VVF possono avvalersi di certificazioni rilasciate da professionisti iscritti Albo M.I.

13 febbraio 1983

Incendio cinema Statuto di Torino (64 vittime)

Maggiore coinvolgimento dei professionisti

- Legge 818/84 → NOP (fissa i requisiti per l'iscrizione albo M.I.)
- DM 8/3/85 → Misure più urgenti ed essenziali

Soggetti esterni emettono certificazioni antincendio

NB. Altro caso di coinvolgimento dei professionisti → DL 626/94



ANALISI DEI RISCHI

AUMENTA LA RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI CON CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE E PENALI

LEGGE 7 DICEMBRE 1984 N. 818

consente alle attività sorte prima del 10/12/1984 sprovviste di certificato di prevenzione incendi di proseguire l'esercizio dotandosi di un **nulla osta provvisorio (N.O.P.) entro il 31/12/1991**

il N.O.P. veniva rilasciato dai comandi VV.F. a seguito del controllo delle **dichiarazioni e le certificazioni predisposte da professionisti iscritti negli elenchi del ministero dell'interno (D.M. 25/3/1985)**

la documentazione e le certificazioni dovevano dimostrare l'osservanza delle **misure più urgenti ed essenziali contenute nel D.M. 8/3/1985**

MISURE URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI

(D.M. 8/3/1985)

generalità (impianti elettrici, estintori, ...)

aerazione

divieti e limitazioni

sistemi di vie di uscita

comportamento al fuoco delle strutture

impianti fissi di estinzione

illuminazione di sicurezza

servizio di emergenza in caso di incendio

aree a rischio specifico (c.t., autorimesse, depositi, ascensori)

**Per alcune attività era già previsto il rispetto integrale della normativa
(distributori carburanti, depositi oli minerali, esplosivi, materiale
radioattivo, piattaforme perforazione, oleodotti)**

Esempio: Applicazione agli edifici scolastici

Legge 818/1984: Nulla osta provvisorio (N.O.P.).

Misure più urgenti ed essenziali:

- **0: estintori - sicurezza impianti elettrici -resistenza al fuoco**
- **2.2: separazioni da attività pericolose**
- **2.3: divieto di deposito sostanze infiammabili se non in accordo con il successivo punto 13**
- **3.1: limitazione del carico incendio**
- **5.2: capacità di deflusso (120 persone ogni 60 cm)**
- **6.3: reazione al fuoco**
- **7* (per capacità > 1.000 persone): impianti fissi di estinzione**
- **8* (per scuole serali) illuminazione di sicurezza**
- **3: requisiti antincendio depositi di sostanze infiammabili**
- **14: requisiti antincendio depositi di combustibili, archivi, biblioteche.**

Fine anni 90 → DPR 37/1998

- Dichiarazione inizio attività (**DIA**)
- **RINNOVO D'UFFICIO** con perizia giurata
(il professionista si sostituisce ai VV.F. per un tempo limitato)

Il Tecnico VV.F. verifica sussistenza/presenza delle certificazioni necessarie a dimostrare presenza requisiti di P.I. oltre a svolgere i compiti di PG.

Questo perché :

- 1 - aumenta la complessità tecnico normativa
- 2 - esigenza di semplificazione

DPR 200/2004

Il CPI attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di P.I. e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

(mentre con il **DPR 577/82** il CPI attestava la conformità)

NB: La responsabilità della certificazione un impianto **passa dal tecnico VV.F. al professionista.**

Sopralluogo di VVF: ha valenza di un collaudo a vista
la verifica dettagliata → professionista

NB: l'ultima parola è sempre dei VVF

DPR 37/98 - Rilascio Parere di conformità

Le procedure si applicavano a tutte le attività soggette di cui al D.M. 16/2/82

Presentazione richiesta con progetto e documentazione allegata per:

- Nuova costruzione
- Modifica di attività esistente

Il Comando si esprime entro 45 gg. (entro 90gg. per progetti complessi previo comunicazione entro 15gg. dalla presentazione)

Eventuale interruzione del termine (una sola volta) per documentaz. irregolare o incompleta

NO

SI

E' possibile presentare atto formale di diffida con concessione di ulteriore 30 gg decorsi i quali si ha facoltà di far ricorso al TAR

Parere favorevole

Parere contrario

Inizio lavori

Eventuale ripresentazione con modifiche

DPR 37/98

Rilascio certificato di prevenzione incendi

Le procedure si applicavano a tutte le attività soggette di cui al D.M. 16/2/82

Richiesta di sopralluogo con documentazione allegata
(All. II D.M. 4/5/98)

Sopralluogo in seno ad organi collegiali di:

- Locali pubblico spett.
- Depositi oli minerali
- Materie esplodenti

Eventuale dichiarazione
inizio attività (DIA)

Rilascio autorizzazione
provvisoria all'esercizio

SOPRALLUOGO
entro 90 o 135 gg

Esito positivo

Entro 15 gg. rilascio
C.P.I.

Esito negativo

Eventuali provvedimenti a carico del
responsabile e comunicazione alle altre autorità
per adempimenti di competenza

- DL 139/2006
- DM 9/3/2007 – DM 16/2/2007
- DM 9/5/2007 FSE

Resistenza al fuoco

Passaggio dal prescrittivo al prestazionale

Prescrittivo: nessun contributo può essere apportato dal progettista

Prestazionale: Progettista e Committente individuano il livello di prestazione (il progettista verifica il raggiungimento)

DM 5/8/2011 → Riorganizzazione Corsi P.I.
aggiornamento obbligatorio

Principali limiti vecchia procedura (DPR 37/98 e DM 16/2/82)

- **Non esisteva proporzionalità** fra il livello di rischio di un'attività soggetta e gli adempimenti di prevenzione incendi
- Il lavoro di verifica e controllo (esame progetto e sopralluogo di verifica) **veniva eseguito indistintamente su tutte le 97** attività del DM 16/2/1982
- Il DM 16/2/1982 non è stato mai aggiornato a seguito delle **sopraggiunte trasformazioni** della realtà sociale e produttiva. Infatti: alcune attività (es: metropolitane, aerostazioni, ecc.), nonostante presentino un livello di rischio considerevole (anche superiore ad alcune attività incluse nel DM 16/1982) **non erano assoggettate** agli adempimenti di prevenzione incendi

Nuova procedura (DPR 151/11)

Altre esigenze da soddisfare:

- 1) Esigenza di salvaguardare la **specificità dei procedimenti di prevenzione incendi** a seguito dell'introduzione della **Segnalazione Certificata di Inizio Attività "SCIA"** (legge 122/10) assicurandone l'integrale applicazione
- 2) Esigenza di perseguire gli **obiettivi di semplificazione** delineati nel Piano per la riduzione degli oneri amministrativi, (D.M. 10/9/2009)
- 3) Esigenza di **raccordare i procedimenti di prevenzione incendi con la normativa vigente in materia di sportello unico per le attività produttive** (DPR 160/2010)

Nuova procedura (DPR 151/11)

Al fine di bilanciare i suddetti interessi sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

E' stato introdotto il **PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ**:

- Gli adempimenti amministrativi sono stati **diversificati in relazione alla dimensione**, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici
- Il **principio di proporzionalità** ha reso più efficace l'azione dei Vigili del Fuoco, che ora possono concentrare il loro lavoro di verifica e controllo sui casi dove sia davvero necessario: ad esempio: è più agevole verificare (in tempi più brevi) il sistema di sicurezza antincendi di un ospedale, non essendo più costretti a impegnare risorse per eseguire sopralluoghi in attività a basso rischio (es. centrali termiche di pot. < 350 KW)

Nuova procedura (DPR 151/11)

Con l'applicazione del principio di proporzionalità è stato abbandonato un approccio che non riconosce alcuna differenza tra le attività soggette. Infatti, le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono state **suddivise in tre diverse categorie** per le quali è prevista una **disciplina differenziata** in relazione al rischio.

Nuova procedura (DPR 151/11)

In particolare le attività sono state suddivise in

tre categorie (A,B,C)

cui corrispondono adempimenti
diversi e diverse procedure.

Le tre diverse categorie sono individuate

“in relazione **alla dimensione** dell’impresa, **al settore di attività**, alla **esistenza di specifiche regole tecniche**,
alle esigenze di **tutela della pubblica incolumità**”.

http://www.vigilfuoco.it/asp/attivita_soggette.aspx

Nuova procedura (DPR 151/11)

- **Eliminazione, riduzione o semplificazione delle procedure considerate sproporzionate** in relazione alla dimensione, all'attività esercitata dall'impresa o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti anche con un maggiore **coinvolgimento e responsabilizzazione** dei professionisti abilitati
- Infatti è stato **esteso l'uso dell'autocertificazione e delle attestazioni** rilasciate a cura dei professionisti abilitati

Nuova procedura (DPR 151/11)


L'atteggiamento del richiedente/professionista verso l'ente pubblico verrà modificato.

Infatti, **finora si chiedeva un'autorizzazione a esercitare** una (o più) attività mentre **ora si segnalerà (SCIA)...**
il tutto si potrà riassumere con:

1) Il titolare attività **SEGNALA (SCIA)** ...

2) Il tecnico abilitato **ASSEVERA** la conformità da punto di vista antincendio ...

3) Il tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali **CERTIFICA** la conformità antincendio (strutture, impianti, ecc.)



Nuova procedura (DPR 151/11)

Con l'introduzione del principio di proporzionalità, per le attività con minore rischio, il nuovo regolamento rimanda ad **eventuali controlli a campione successivi all'avvio dell'attività**, ampliando lo schema che a suo tempo è stato introdotto per i piccoli serbatoi di GPL.

Con l'introduzione di questo tipo di approccio verrà, in parte, modificato il tipo di attività svolta dai VVF che tenderà a trasformarsi da attività di verifica preventiva ad **attività di controllo e repressione da eseguire in un momento successivo all'avvio dell'attività**

Nuova procedura (DPR 151/11)

Altri provvedimenti innovativi adottati:

- Il **Certificato di Prevenzione incendi** non è più il provvedimento finale di un procedimento, ma un **verbale di sopralluogo** nel quale è riportata la data e l'orario della visita e non ha validità temporale
- **Informatizzazione**: il procedimento automatizzato
- **Introduzione di procedimenti facoltativi**
 - **NULLA-OSTA DI FATTIBILITA'** (progetti di particolare complessità)
 - **VERIFICA IN CORSO D'OPERA**

Nuova procedura (DPR 151/11)



- Le semplificazioni apportate dal DPR 151/11 **non modificano i livelli di protezione** degli interessi pubblici
- Al contrario, l'incolumità pubblica trova in questo modo una maggiore tutela soprattutto grazie all'introduzione del principio di proporzionalità che **rende più efficace** l'azione dei Vigili del Fuoco, i quali possono concentrare il lavoro di verifica e controllo sui casi davvero necessari
- In questo rinnovato approccio va sottolineato il mantenimento del **ruolo centrale** del Ministero dell'Interno per il tramite del CNVVF in materia di sicurezza antincendi

NELLA SICUREZZA ANTINCENDIO


- Il nuovo Regolamento di prevenzione incendi (DPR 151/2011) ha delineato un nuovo ruolo del professionista abilitato, affidando maggiori poteri e quindi maggiori responsabilità

**DM 7/8/2012 → Approccio ingegneristico
Asseverazione conformità**


**2015 → IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE
INCENDI di cui al *D.M. 3 agosto 2015:*
*Norme tecniche di prevenzione incendi, ai
sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n.
139.***




Livelli di Visibilità



Temperature



Scenario C – congestion at Stair A



Congestion develops at Stair A after 1 min 40 sec and remains until approx 4 min.



Una nuova stagione

dopo le semplificazioni dei
procedimenti amministrativi del 151/2011



la sfida è quella di aggiornare le norme
tecniche di PI rendendole (magari) più
semplici e sostenibili con lo sviluppo (e la
crisi) del paese.

Una idea semplice

- Individuare una soglia minima di sicurezza quale punto di partenza per un piano di adeguamento
- Individuare un percorso a step che, progressivamente (cronoprogramma), porti all'adeguamento complessivo compensando le carenze strutturali con norme gestionali più stringenti
- Reperire gli investimenti (soprattutto per le opere pubbliche).
- Effettuare rigorosi controlli intermedi (si esce dal piano se non si rispettano gli step!)

Principi

Operare una semplificazione delle regole, garantendo contenuti chiari e stabili:


- meno prescrittive, maggiormente prestazionali, più flessibili;
- sostenibili (delega del Parlamento per Scuole e Ospedali);
- ispirate a principi di massima tutela della pubblica e privata incolumità in caso di incendio;

Caratteristiche

- **generalità:** metodo applicabile in tutte le attività;
- **flessibilità:** per i livelli di sicurezza richiesti, sono indicate più soluzioni anche con metodi che valorizzano l'ingegneria antincendio
- **standardizzazione e integrazione:** linguaggio in materia di prevenzione incendi in linea con le vigenti norme nazionali ed europee;
- **basato sull'evidenza:** i contenuti sono basati su standard riconosciuti a livello internazionale e/o su studi e ricerche,
- **inclusione:** non c'è discriminazione per le persone con diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti;
- **aggiornabilità:** il documento può essere facilmente aggiornato, in caso di nuove tecnologie o nuove conoscenze;

Definizione degli OBIETTIVI

quali?



- sicurezza della vita umana
- incolumità delle persone
- tutela dei beni
- tutela dell'ambiente




- Minimizzare cause incendio
- Garantire stabilità strutture
- Limitare incendio interno - esterno
- Sicurezza occupanti e soccorritori
- Tutelare di arte e storia
- Dare continuità alle opere strategiche
- Limitare danno ambiente


come?

Individuazione della STRATEGIA

Insieme delle misure che si ritengono indispensabili per garantire gli obiettivi



Resistenza al fuoco
Reazione al fuoco
Compartimentazione
Separazione
Esodo
Controllo e spegnimento



Controllo di fumi e calore
Rilevazione e allarme
Gestione sicurezza antincendio
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti

IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

di cui al *D.M. 3 agosto 2015: Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139.*

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 192 del 20 agosto 2015 - Serie generale

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 20 agosto 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA


N. 51

Obiettivi di sicurezza antincendio

Sicurezza della vita umana, incolumità delle persone e tutela dei beni ed ambiente.



- Minimizzare cause incendio
- Garantire stabilità strutture
- Limitare incendio interno
- Limitare incendio esterno
- Sicurezza occupanti
- Sicurezza soccorritori
- Tutela di arte e storia
- Continuità opere strategiche
- Limitare danno ambiente

Strategie antincendio



OCCUPAZIONE

SVILUPPO



**FAVORIRE E FACILITARE
L'INIZIATIVA ECONOMICA ED
IMPRENDITORIALE**

**DARE
ALL'IMPRENDITORE
CERTEZZA DEI TEMPI,
DEI COSTI, DELLE
PROCEDURE, DEI
RISULTATI
ATTRAVERSO
PROFESSIONISTI
QUALIFICATI**



Grazie per la cortese attenzione